



Comune di Piateda

Prov. di Sondrio

CONVENZIONE CON L'ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO AUSER

VALTELLINA E VALCHIAVENNA

L'anno 2020 , il giorno 27 del mese di gennaio , in Piateda, nel Municipio di Piateda, sito in Via Ragazzi del'99 n.1,

TRA LE PARTI:

- AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI PIATEDA con sede a PIATEDA Via Ragazzi del '99 n. 1 (di seguito chiamata per brevità soltanto Comune), nella persona di BONOMI ADA - Responsabile del Servizio alla Persona a alla famiglia, (00108190141) ;

E

- ORGANIZZAZIONE AUSER VALTELLINA E VALCHIAVENNA con sede a SONDRIO – Via Torelli 3 (di seguito chiamata per brevità soltanto Organizzazione) nella persona del Sig. FABIO COLOMBERA nella sua qualità di Presidente e legale rappresentante della suddetta organizzazione , associazione volontaria senza fine di lucro costituita il 30.09.1996 con atto registrato a Sondrio l'11.10.1996 al n. 1446/3, (C.F. 93009700142);

I predetti

Premesso che :

- le attività di cui alla presente convenzione non possono configurarsi in alcun modo come sostitutive dell'offerta del mercato del lavoro; esse devono avere carattere saltuario e limitato nel tempo;
- l'apporto dell'Organizzazione è integrativo e non sostitutivo degli interventi istituzionali;
- l'Organizzazione stipulante si impegna a garantire la quantità e la qualità degli interventi definiti nella presente convenzione;
- gli oneri dovuti per lo svolgimento delle attività dovranno consistere in contributi all'Organizzazione, a copertura delle spese di gestione necessarie per lo svolgimento delle attività medesime, ed essere finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- nella progettazione e nella realizzazione concertata degli interventi possono realizzarsi forme di collaborazione che prevedano la suddivisione dei compiti e degli adempimenti fra soggetti diversi (pubblici –privati- organizzazioni di volontariato e di cittadinanza attiva);
- il pieno controllo sul programma d'intervento e sulla qualità del servizio stesso, resta di facoltà del Comune stipulante.

Convengono quanto appresso

Art.1 - Il Comune e l'Organizzazione cooperano per favorire, attraverso la prestazione di volontari, le attività di cui al successivo art.2, nel rispetto della normativa vigente, in particolare della legge n. 266/91 art. 7, della legge n. 142/1990 art.6, degli obiettivi e delle disposizioni emanate dal Comune, senza che in alcun modo l'attività dei volontari possa configurarsi come sostitutiva del personale comunale.

Art.2 - A tal fine l'Organizzazione, regolarmente iscritta all'Albo Regionale delle Organizzazioni di Volontariato, di cui alla Legge regionale n. 22/1993, fornirà l'attività volontaria dei propri soci, che saranno impegnati nelle attività di seguito specificate :

- 1) Assistenza e custodia alle Mostre ed alle altre iniziative e/o eventi organizzati o patrocinati dall'Amministrazione Comunale ;
- 2) Collaborazione alle iniziative sociali e culturali del Comune.
- 3) Aiuto a persone anziane, su indicazione del servizio politiche giovanili e sociali, con particolare riferimento all'assistenza nell'espletamento di pratiche e incombenze burocratiche, alle azioni di sollievo e solidarietà all'anziano solo o in stato di bisogno come ad esempio piccole spese, accompagnamenti, ecc...anche attraverso l'utilizzo del numero verde 800995988 del "Filo D'Argento" Provinciale;
- 4) Collaborazione con l'Amministrazione Comunale a definire la mappa dei bisogni sociali e dei servizi;
- 5) Disponibilità dell'Organizzazione ad organizzare corsi formativi per volontari e a promuovere la partecipazione dei propri aderenti a corsi organizzati da altre associazioni o Enti.

Art.3 - Le modalità di svolgimento delle attività di cui trattasi dovranno essere preventivamente concordate con i competenti uffici del Comune che si riservano di verificare e controllare, la qualità e la quantità delle prestazioni.

A titolo indicativo si prevede che in un anno l'Organizzazione possa garantire la disponibilità per circa 10/15 giornate, rispettivamente per ognuna delle attività previste ai punti 1,2.

Per quanto attiene alle attività previste ai punti 3 e 5 l'impegno complessivo dell'Organizzazione verrà monitorato nel corso dell'anno e sarà oggetto di verifica a fine anno e costituirà elemento integrativo e conoscitivo per la definizione e/o l'aggiornamento della mappa dei bisogni e dei servizi;

L'Organizzazione presenterà ai competenti uffici comunali una relazione annuale consuntiva sull'attività svolta in attuazione della presente convenzione.

Art.4 - L'Organizzazione provvede a stipulare apposita polizza assicurativa contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento delle attività stesse per i propri aderenti che prestano le attività di volontariato per la responsabilità civile verso terzi per qualsiasi evento o danno possa causarsi in conseguenza di esse, esonerando l'Amministrazione da ogni responsabilità per danno o incidenti, anche in itinere, che dovessero verificarsi a seguito dell'espletamento delle prestazioni di cui trattasi.

L'Organizzazione, si impegna a svolgere un'attività finalizzata ed atta a conseguire la partecipazione attiva dei propri aderenti quale supporto per l'attuazione del servizio .

Art.5 - Il Comune per propria parte, riconosce all'Organizzazione un rimborso spese, ai sensi dell'art.2 della legge 266/91 (legge quadro sul volontariato), per gli oneri diretti derivanti dalla stipula della polizza assicurativa di cui al precedente art.4, per la quota – parte di spese di funzionamento dell' Organizzazione, per spese eventualmente sostenute a livello locale per la formazione dei volontari e per tutte le spese vive i che i volontari impegnati nell'attività di cui trattasi dovessero sostenere direttamente.

L'entità del rimborso per le spese generali viene calcolata in via forfetaria € 500,00 annue che verranno liquidate entro i primi tre mesi di ogni anno, mentre il contributo per la piena per la piena realizzazione delle attività indicate al punto precedente è previsto entro il limite massimo annuo di complessive a € 1000.00, che verranno liquidate, entro fine anno a seguito di una relazione delle attività svolte, corredata dalle eventuali pezze giustificative per eventuali spese sostenute.

Art.6 - Il numero dei volontari dell'Organizzazione impegnati nelle attività da svolgere di cui all'art.2, non sarà inferiore a 7 (sette). Di essi l' Organizzazione, al momento in cui la presente convenzione diverrà operativa, fornirà apposito elenco nominativo ai competenti uffici del comune , impegnandosi ad aggiornarlo in caso di variazioni.

L'Organizzazione opera, nell'attuazione delle attività socialmente utili previste in convenzione all'art.2, attraverso la propria Associazione AUSER locale di Sondrio con sede in via Torelli 3 .

Art.7 - La convenzione decorre dal 01.01.2020 al 31.12.2024.

Non è ammesso il tacito rinnovo.

Le parti hanno la facoltà di rescissione della presente convenzione ove si verificassero situazioni tali da vanificare la realizzazione delle attività descritte nel precedente art.2.

La rescissione dalla convenzione, nonché le eventuali modifiche relative al rimborso delle spese generali dovranno essere comunicate inderogabilmente alle parti entro e non oltre il mese di ottobre dell'anno precedente .

Art.8 - La presente convenzione è soggetta a registrazione in caso d'uso ai sensi dell'art. 4 della parte II^ della Tariffa allegata a DPR 26/4/82 n. 131.

Per tutto quanto da essa non previsto , valgono le norme del Codice Civile e della Legislazione nazionale e regionale che regola l'attività delle associazioni di volontariato.

Letto approvato e sottoscritto.

Piateda 27 gennaio 2020

p. IL COMUNE

p. AUSER Valtellina e Valchiavenna

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

IL PRESIDENTE

(Ada Bonomi)

(Fabio Colombera)

La presente convenzione viene redatta in duplice originale: una copia per il Comune e n. una copia per l'Auser